

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

Art. 61

(Interventi a favore della cooperazione sociale)(programmi 2.5.3. e 3.3.3.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
- 2.** Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
- 3.** Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, della legge regionale 7/92, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1996, di lire 300 milioni per l'anno 1997 e di lire 200 milioni per l'anno 1998.
- 4.** Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
- 5.** Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1996 e di lire 150 milioni per l'anno 1998.
- 6.** Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.